

ILLUMINAZIONE ESTERNA

E

NORME DI LEGGE

BILANCIO DOPO DIECI ANNI DI LEGGI REGIONALI

a cura di

*Studio Legale Loro & Partners
Avvocati Associati*



LEGGI REGIONALI

- OBIETTIVI?
- FINALITA'?
- RISULTATI?

1996



2006

....A DIECI ANNI DALL'EMANAZIONE DELLA PRIMA L.R. GLI SCOPI E GLI OBIETTIVI PREFISSATI NON SONO STATI RAGGIUNTI....

UN FALLIMENTO?

RISULTATI POSITIVI NON IMPUTABILI AGLI SCOPI ED OBIETTIVI PREFISSATI DALLE L.R.
(SCOSSA AL MERCATO, RILANCIO FIGURA DEL PROFESSIONISTA E QUALITA' DEL PROGETTO, SVILUPPO DELLA RICERCA)

RISULTATI NEGATIVI INTEGRALMENTE ADDDEBITABILI ALLE L.R.
(INCERTEZZA DEL DIRITTO, DISCRIMINAZIONE GIURIDICO-TERRITORIALE, NON ADEGUATA COPERTURA DI SPESA RISPETTO ALLE IMPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, LESIONE DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI)

UNICO EFFETTO DIRETTO POSITIVO DELLE L.R.
L'OBBLIGATORIETA' DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

FINALITA' DICHIARATE DELLE LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE VENETO N. 22 DEL 1997 :

prevenzione dell'inquinamento luminoso ... tutelare e migliorare l'ambiente

LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N. 17 DEL 2000 :

**riduzione dell'inquinamento luminoso ...
conservazione e la tutela degli equilibri ecologici**

LEGGE REGIONALE MARCHE N. 10 DEL 2002 :

riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso

LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 19 DEL 2003 :

riduzione dell'inquinamento luminoso

LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 39 DEL 2005 :

prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso

**DISCIPLINARE L'ILLUMINAZIONE ESTERNA PENSANDO ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO
E' COME**

DISCIPLINARE IL MATRIMONIO PENSANDO ALL'ADULTERIO

SI E' PERSA DI VISTA LA PRIORITA'

DEFINIZIONE di INQUINAMENTO LUMINOSO

fornita dalle LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONE VENETO N. 22 DEL 1997

LEGGE REGIONE VALLE D'AOSTA N. 17 DEL 1998

LEGGE REGIONE TOSCANA N. 37 DEL 2000

LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 31 DEL 2000

LEGGE REGIONE LAZIO N. 23 DEL 2000

LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 12 DEL 2002

“ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo **verso la volta celeste**”

LEGGE REGIONE BASILICATA N. 41 DEL 2000

“ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare **verso la volta celeste**, avendo altresì riguardo agli **effetti dannosi e distortenti** prodotti dagli stessi impianti di illuminazione”

LEGGE REGIONE SICILIA N. 4 DEL 2005

richiama l'Assemblea Siciliana n. 11031 del 2003 che definisce l'inquinamento luminoso come “qualsiasi **fatto o comportamento che disturbi la notte siciliana**”

DEFINIZIONE di INQUINAMENTO LUMINOSO

fornita dalle LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 17 DEL 2000

LEGGE REGIONE MARCHE N. 10 DEL 2002

LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 19 DEL 2003

LEGGE REGIONE PUGLIA N. 15 DEL 2005

LEGGE REGIONE UMBRIA N. 20 DEL 2005

LEGGE REGIONE LIGURIA N. 22 DEL 2007

LEGGE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA N. 15 DEL 2007

“ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, **oltre il piano dell’orizzonte**”

LEGGE REGIONE ABRUZZO N. 12 DEL 2005

“ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata in particolar modo se orientata **al di sopra della linea dell’orizzonte**, ciò significa che tracciando una linea parallela al terreno la luce emessa non deve irradiarsi al di sopra della linea stessa; in altre parole il fascio di luce, dal punto di emissione non può superare i 90°”

DANNI

PROVOCATI DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

**l'inquinamento luminoso è ritenuto causa di molteplici danni
in particolare danni di natura **ambientale** e **culturale****

AMBIENTALE

- altera la vita della fauna selvatica (interferisce sui movimenti migratori e sul naturale ciclo "notte-giorno")
- produce effetti negativi sulla flora (induzione di processi di fotosintesi)

CULTURALE

- limita o impedisce l'osservazione della volta celeste che costituisce un patrimonio culturale e scientifico di tutta l'umanità

AI SENSI DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

IN MATERIA DI TUTELA
DELL'AMBIENTE , DELL'ECOSISTEMA E DEI BENI CULTURALI

COMPETENTE

E' LO STATO ... NON LE REGIONI

E' UN CASO DI VIZIO MATERIALE

IL CONSIGLIO REGIONALE DISCIPLINA MATERIA CHE

A NORMA DELLA COSTITUZIONE

DEVE ESSERE DISCIPLINATA DAL PARLAMENTO

**QUALI TUTELE NEI CONFRONTI DI UNA LEGGE
CHE VIOLA LA COSTITUZIONE?**

PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALALE

**NEL CORSO DI UN GIUDIZIO VIENE SOLLEVATA L'ECCEZIONE
DI INCOSTITUZIONALITA' ED E' IL GIUDICE CHE RIMETTE
ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL QUESITO E LA DECISIONE
(LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87)**

PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE

**IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SOTTOPONE ALLA CORTE
COSTITUZIONALE LA QUESTIONE D'INCOSTITUZIONALITA'
DI UNA LEGGE REGIONALE**

www.cortecostituzionale.it

PROVA CHE LA LEGGE REGIONALE RIGUARDA L'AMBIENTE

**ISTANZE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI ASTROFILE
EX D.LGS 195\2005**

**TALE DECRETO CONFERISCE A TUTTI IL POTERE DI RIVOLGERE
INTERROGAZIONI AL RIGUARDO DI PROBLEMATICHE
AMBIENTALI**

**DIFFERENZA CON LA LEGGE GENERALE DI
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
LEGGE 241\1990**

- 1) CHIUNQUE PUO' CHIEDERE ... NON SOLO GLI INTERESSATI**
- 2) NON OCCORRE SPECIFICARE I MOTIVI DELLA RICHIESTA**
- 3) NON RICHIESTA DI ATTI FORMATI MA INFORMAZIONI GENERALI**

**SE NON SI RISPONDE VI E' IL RISCHIO CHE SI CONFIGURI
IL REATO DI OMISSIONE D'ATTI D'UFFICIO (ART. 328 C.P)**

CODICE DELLA STRADA
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

LA SICUREZZA DELLE PERSONE, NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, RIENTRA TRA LE FINALITA' PRIMARIE DI ORDINE SOCIALE ED ECONOMICO PERSEGUITE DALLO STATO

ART. 117 COSTITUZIONE

RISERVA ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA ... LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

NUOVO CODICE DELLA STRADA

LA SICUREZZA STRADALE COSTITUISCE PRESTAZIONE ESSENZIALE DI UN DIRITTO SOCIALE CHE NON PUO' ESSERE SUSCETTIBILE DI LIVELLI DIFFERENTI DI PERCEZIONE IN RAGIONE DELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE

PROBLEMATICHE

DISPARITA' DI TUTELA DI UN DIRITTO SOCIALE

LA SICUREZZA STRADALE E' PERCEPITA IN MODO DIVERSO DA REGIONE A REGIONE E QUINDI DIVERSAMENTE GARANTITA (CODICE DELLA STRADA)

DISPARITA' SANZIONATORIA

UNO STESSO COMPORTAMENTO VIENE SANZIONATO IN MODO DIVERSO A SECONDA DELLA REGIONE IN CUI VIENE POSTO IN ESSERE

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA

VIENE VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DI UN APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LIVELLO REGIONALE NONOSTANTE SIA PRODOTTO NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E DELLE NORME TECNICHE

SPEGNIMENTO DEGLI APPARECCHI

CONFIGURA IPOTESI DI INTERRUZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO SANZIONATO DAGLI ARTICOLI 331 E 340 DEL CODICE PENALE

SOLUZIONI

GLI ADDETTI DEL SETTORE DEVONO TROVARE LA **COMPATTEZZA** DI CATEGORIA DIMOSTRATA DA CHI HA PROMOSSO LE L.R.

INDIVIDUARE UN **OBIETTIVO** COMUNE

- 1) ABOLIZIONE L.R.?
- 2) DISCIPLINA DEMANDATA AD UNA LEGGE NAZIONALE?
- 3) DISCIPLINA DEMANDATA ALLA SOLA NORMATIVA TECNICA?

UN POSSIBILE PERCORSO:

1. **IMPUGNARE UNA L.R. PER INCOSTITUZIONALITA'.**
2. **ABROGARLA**
3. **SPINGERE VERSO LA LEGGE NAZIONALE CHE SI APPOGGI SCIENTIFICAMENTE ALLA NORMATIVA TECNICA ESISTENTE**